

# STATUTI

dell'

## **Associazione Imprese di costruzione Linee aeree e Cavi VFFK / AILC**

### **I. NOME, SEDE, DURATA**

#### **Art. 1**

<sup>1</sup>Ai sensi degli art. 60-79 CC è costituita un'associazione denominata "Associazione Imprese di costruzione Linee aeree e Cavi VFFK / AILC" di ditte aventi sede in Svizzera e che costruiscono linee aeree e cavi.

**Nome e  
forma giuridica**

<sup>2</sup>L'Associazione ha domicilio giuridico e sede a Berna.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **II. SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 2**

L'Associazione ha quale fine la tutela, la promozione e la rappresentanza degli interessi professionali comuni.

**Scopo**

1. Promozione dell'immagine della categoria professionale e supporto della collegialità tra i soci.
2. Tutela e rappresentanza degli interessi economici e professionali dei soci, ad esempio
  - regolamentazione delle condizioni di lavoro, anche e soprattutto attraverso la negoziazione e conclusione di un contratto collettivo di lavoro, la rappresentanza degli interessi professionali nei confronti delle organizzazioni dei salariati, delle associazioni, delle autorità, del mondo economico, dell'opinione pubblica, miglioramento della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute.

- promozione della formazione e del perfezionamento professionale.

### **Art. 3**

#### ***Principi economici ed etici dell'associazione***

I membri dell'associazione riconoscono i seguenti principi economici ed etici:

- rispettano e promuovono lo scopo dell'associazione
- sono operatori del settore delle infrastrutture di rete
- osservano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute
- versano puntualmente i contributi associativi
- osservano le condizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) applicabile
- si impegnano e promuovono la buona reputazione della ditta nel mercato
- versano i contributi obbligatori alle assicurazioni sociali a carico del datore di lavoro

### **III. AFFILIAZIONE**

#### **Art. 4**

<sup>1</sup>Possono entrare a far parte come membri dell'associazione: tutte le ditte iscritte nel Registro svizzero di commercio che realizzano impianti di linee nere e di cavi.

#### ***Ammissioni***

<sup>2</sup>Come «membri associati» possono essere assunte altre associazioni, ditte industriali e commerciali nonché altre istituzioni interessate che operano nell'ambito di interessi dell'AILC.

<sup>3</sup>L'ammissione avviene ad opera del comitato previa notificazione scritta al presidente del comitato. Il comitato esamina la notificazione tenendo conto anche dei principi economici ed etici dell'associazione (art. 3) ed è legittimato a richiedere prove riguardo a tali principi. Queste vanno trattate in maniera confidenziale.

L'ammissione può essere rifiutata senza indicarne il motivo. Non sussiste alcun diritto all'ammissione, nemmeno in caso di adempimento dei principi economici ed etici.

## Art. 5

La qualità di membro si estingue:

1. in caso di fallimento del membro
2. con la dichiarazione di dimissione
3. con l'esclusione

***Estinzione della qualità di membro***

## Art. 6

La dimissione è possibile solo alla fine dell'esercizio finanziario rispettando il preavviso di sei mesi.

***Dimissione***

## Art. 7

11 membri possono essere esclusi dall'associazione per gravi motivi. Ciò riguarda in particolare membri che non ottemperano agli obblighi nei confronti dell'associazione, o che hanno violato i suoi scopi, interessi o principi economici ed etici, o che non adempiono più i criteri di ammissione. L'esclusione avviene ad opera dell'assemblea sociale su proposta del comitato. Tale deliberazione può essere valida solo con una maggioranza dei due terzi dei presenti con voto segreto. L'esclusione ha effetto immediato.

***Esclusione***

2Il membro escluso è debitore, per un esercizio finanziario iniziato, dell'intero contributo associativo annuo.

## Art. 8

I membri sono tenuti a salvaguardare con fedeltà gli interessi dell'associazione, ad osservare gli statuti e le decisioni dell'assemblea sociale nonché i regolamenti da essa stabiliti.

***Riconoscimento degli statuti***

## IV. ORGANIZZAZIONE

### Art. 9

Gli organi dell'associazione sono:

**Organi**

1. l'assemblea sociale
2. il comitato
3. l'ufficio di revisione

#### 1. L'assemblea sociale

### Art. 10

L'assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione ed ha le competenze seguenti:

**L'assemblea sociale**

1. la ricezione e approvazione del rapporto annuale e del conto annuale nonché il discarico del comitato
2. la nomina e revoca del presidente del comitato, degli altri membri del comitato e dell'ufficio di revisione
3. la nomina dei membri delle commissioni dei corsi e degli esami e la ricezione delle relazioni della commissione
4. la fissazione dei contributi annui
5. l'esclusione di membri
6. la modifica, il completamento o la riedizione di statuti e di regolamenti emanati dall'assemblea sociale
7. l'adesione ad altre associazioni e istituzioni
8. lo scioglimento dell'associazione

### Art. 11

Ogni anno si tiene un'assemblea sociale ordinaria. Le assemblee sociali straordinarie possono essere convocate su decisione del comitato, in seguito a richiesta scritta dell'ufficio di revisione o di almeno un decimo dei membri, indicando gli argomenti da trattare. Tale assemblea deve essere convocata entro un mese dalla ricezione della richiesta.

**Assemblee**

## **Art. 12**

1L'assemblea sociale è convocata dal comitato che decide anche il tempo e il luogo.

**Convocazione**

2La convocazione deve avvenire almeno 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea, nella forma prevista dagli statuti.

All'atto della convocazione vanno resi noti i temi da trattare nonché le proposte del comitato e dei membri che hanno chiesto l'attuazione di un'assemblea sociale o l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

## **Art. 13**

Le proposte dei membri che devono essere iscritte all'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria vanno inoltrate per iscritto e motivate al presidente dell'associazione entro e non oltre due mesi prima della data dell'assemblea.

**Proposte**

## **Art. 14**

Tutti i membri possono tenere un'assemblea sociale senza attenersi alla forma prescritta per la convocazione, se non vi è stata alcuna obiezione. Finché tutti i membri sono presenti, si può trattare in forma valida e deliberare in merito a tutti gli argomenti di spettanza dell'assemblea sociale.

**Assemblea di tutti i membri**

## **Art. 15**

1La presidenza dell'assemblea sociale è esercitata dal presidente o, in caso di impedimento, da un altro membro del comitato da questo designato. Il presidente designa gli scrutatori necessari.

**Costituzione**

Il segretario dell'associazione redige il verbale. Nel caso quest'ultimo sia impossibilitato, il presidente incarica un'altra persona alla redazione del verbale.

**Verbale**

3Il verbale deve contenere le indicazioni seguenti:

1. lista dei membri presenti;
2. decisioni, esiti delle votazioni e delle elezioni;
3. richieste d'informazione e le relative risposte;

4Il verbale deve essere firmato dal presidente e dall'incaricato

a redigere il verbale stesso.

## **Art. 16**

Il rappresentante del singolo membro si legittima con il possesso del documento di voto.

***Diritto di voto, procura***

Ogni membro può farsi rappresentare all'assemblea sociale con procura scritta solo da un altro membro o dal suo rappresentante legale. I membri del comitato presenti decidono se riconoscere o no la relativa procura scritta.

I membri associati non hanno diritto di voto

Ogni assemblea sociale convocata in conformità agli statuti ha potere decisionale indipendentemente dal numero dei membri presenti.

***Deliberazione***

3L'assemblea sociale può deliberare anche in merito a oggetti non annunciati con la convocazione, a meno che la deliberazione non riguardi lo scioglimento dell'associazione.

***Obbligo di iscrizione all'ordine del giorno***

## **Art. 17**

1L'assemblea sociale decide con la maggioranza dei voti espressi.

***Procedura di voto***

2Le votazioni si tengono di regola a scrutinio palese. L'assemblea può tuttavia decidere su richiesta un'altra modalità, a seconda del caso; per questa decisione è però necessaria la maggioranza dei voti presenti all'assemblea sociale.

3I membri non hanno diritto di voto per le decisioni che li riguardano personalmente. In tal caso devono astenersi dopo che è stata loro accordata la possibilità di presentare osservazioni.

## 2. Il comitato

## **Art. 18**

1Il comitato conta da tre a otto membri eletti dall'assemblea sociale per la durata di tre anni e rieleggibili.

***Comitato***

2La durata in carica termina in corrispondenza della data dell'assemblea sociale ordinaria. Se durante il mandato sono

tenute elezioni complementari, i nuovi eletti completano il periodo di carica dei loro predecessori.

3Ogni membro è tenuto ad accettare la carica di membro del comitato almeno per la durata di un mandato.

### **Art. 19**

Il comitato si costituisce da sé, ad eccezione del presidente, che viene eletto dall'assemblea sociale. Può ricevere l'incarico di segretario anche una persona che non fa parte del comitato né dei membri.

***Costituzione***

### **Art. 20**

1Il comitato si riunisce su invito del presidente o, nel caso quest'ultimo sia impedito, di uno degli altri membri, ogni volta che l'attività aziendale lo richiede. Ogni membro può richiedere la convocazione immediata di una seduta del comitato indicando l'oggetto che desidera venga trattato.

***Sedute***

2La seduta è diretta dal presidente o da un membro designato dal comitato.

### **Art. 21**

Il comitato ha potere decisionale se è presente la maggioranza dei suoi membri. Esso delibera ed esegue le proprie elezioni con la maggioranza dei voti dei membri presenti. Il presidente partecipa alla votazione; in caso di parità di voti, il presidente ha voto preponderante.

***Deliberazione***

2Salvo disposizione assolutamente contraria della legge, le decisioni possono essere prese anche facendo ricorso a teleconferenza o per mezzo di circolare. Una deliberazione per mezzo di circolare si può prendere tramite telefax, lettera postale, messaggio di posta elettronica o attraverso un'altra forma di trasmissione che fornisca la prova per testo della deliberazione, a meno che un membro del comitato non richieda la deliberazione orale.

3Di tutte le trattative e decisioni del comitato, comprese quelle prese tramite circolazione degli atti, si redige un verbale sottoscritto dal presidente e dal redattore del verbale stesso.

***Verbale***

### **Art. 22**

Il comitato deve preparare gli affari che le assemblee devono evadere e farne proposte. Esso è competente per lo svolgimento autonomo di tutti gli affari che non sono stati assegnati espressamente all'assemblea sociale né sono di competenza di questa in base alla loro importanza.

### **Compiti**

2) In particolare, sono di competenza del comitato:

1. la direzione dell'associazione, con riserva delle autorizzazioni emanate dall'assemblea sociale;
2. l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea sociale;
3. la convocazione dell'assemblea sociale sia ordinaria sia straordinaria;
4. la redazione del programma annuale e di una linea di bilancio e la compilazione del rapporto annuale;
5. la nomina o l'assunzione di un segretario;
6. la decisione riguardo all'accettazione e presentazione di nuovi membri;
7. la scelta di rappresentanti dell'associazione negli enti responsabili di attività e nelle commissioni del profilo professionale degli elettricisti per reti per la formazione di base e superiore;
8. designazione delle persone con diritto di firma e del loro tipo di firma;
9. deliberazione in merito a proposizioni di processi, rinunce o sottomissioni agli atti, stipula di contratti;
10. impiego di commissioni di lavoro e altre commissioni;
11. Scelta, tra i membri del comitato, di rappresentanti per la commissione paritetica del contratto collettivo di lavoro del settore dell'infrastruttura di rete.

3) Il comitato dispone di un credito annuale di CHF 15'000.- che, se oltrepassato, deve essere stabilito dall'assemblea sociale.

### **Credito**

## **Art. 23**

Per le sedute vengono pagate ai membri del comitato, delle commissioni e delle commissioni di lavoro, le spese e le indennità giornaliere secondo la regolamentazione vigente relativa a spese e indennità. Quest'ultima è stabilita dall'assemblea sociale.

### **Indennità**

## **Art. 24**

Il comitato sceglie tra i suoi membri designati alla commissione paritetica per il contratto di lavoro collettivo dell'infrastruttura di rete, quelli che l'associazione può mettere a disposizione in base alle disposizioni vigenti della commissione paritetica. I diritti e doveri dei membri del comitato nei

### **Commissione paritetica**



confronti dell'associazione, in merito all'attività di quest'ultima come membro della commissione paritetica del contratto di lavoro collettivo dell'infrastruttura di rete, sono regolati dal comitato separatamente.

### 3. L'ufficio di revisione

#### **Art. 25**

L'assemblea sociale elegge un ufficio di revisione dalla cerchia dei membri con lo scopo di controllare la gestione e il rapporto annuale. L'ufficio è costituito da 2 revisori e un sostituto.

I revisori non possono essere membri del comitato. Per i revisori la durata in carica è regolata dall'art. 18.

2I revisori redigono una volta all'anno un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea sociale.

#### ***Ufficio di revisione***

## **V. FINANZE**

#### **Art. 26**

Le entrate dell'associazione sono costituite:

1. dai contributi dei membri
2. da offerte volontarie
3. da contributi speciali

#### ***Entrate***

#### **Art. 27**

1Il contributo dei membri per l'anno di esercizio corrisponde di regola all' 1 ‰ del totale somma salariale AVS, al massimo tuttavia a CHF 6'000.- per ogni anno di esercizio (tetto massimo). Il contributo per i membri associati ammonta a CHF 1'000 all'anno.

Il regolamento sul contributo annuo contiene informazioni più specifiche.

2L'assemblea sociale può stabilire ogni anno un nuovo importo dei contributi in base alle necessità.

3In casi speciali l'assemblea sociale può decidere un contributo speciale per un compito specifico.

#### ***Contributo annuo***

#### ***Contributo speciale***

**Art. 28**

I membri uscenti non hanno alcuna pretesa sul capitale dell'associazione.

**Capitale dell'associazione**

**Art. 29**

Per gli obblighi dell'associazione è unico garante il capitale dell'associazione.

**Responsabilità**

2Si esclude ogni responsabilità personale dei membri per gli obblighi dell'associazione; per le persone che agiscono per l'associazione è fatto salvo l'art. 55 cpv. 3 CC.

**VI. COMUNICATI****Art. 30**

I comunicati dell'associazione vengono dati per mezzo di lettere circolari e, se giuridicamente necessario, tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

**Comunicati**

**VII. FUSIONE****Art. 31**

Nel caso di fusione con un'istituzione che persegue scopi simili o uguali, l'assemblea sociale decide su come procedere, su richiesta del comitato.

**Fusione**

**VIII. SCIoglIMENTO****Art. 32**

1Lo scioglimento dell'associazione ha luogo se deciso da una assemblea sociale con una maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei voti rappresentati. Tale assemblea sociale decide anche in merito all'utilizzo del capitale eventualmente rimanente dopo aver

**Scioglimento dell'associazione**

liquidato tutti i debiti.

Il comitato esegue la liquidazione e redige un rapporto sul conteggio finale all'attenzione dell'assemblea sociale.

\* \* \*

Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea sociale ordinaria del 9 novembre 2018 a Sarnen.

Sarnen, 9 novembre 2018

In nome dell'Associazione Imprese di costruzione Linee aeree e Cavi VFFK / AILC

Il presidente:



Il segretario:

